

Diritto di critica: per la Corte di Strasburgo magistrati e politici pari non sono

di Giulio Enea Vigevani

Per la Corte europea dei diritti dell'uomo non si può accusare un magistrato di asservimento ad una parte politica, in assenza di una dimostrazione rigorosa di dette affermazioni. Con una sentenza del 6 maggio 2003, in causa 48898/99, la Grande Camera ha infatti sancito la legittimità della condanna per diffamazione del giornalista Giancarlo Perna, che aveva accusato il magistrato Giancarlo Caselli di aver prestato un giuramento di obbedienza al Partito comunista italiano, così riformando la precedente decisione della II Sezione della stessa Corte, la quale aveva affermato la violazione da parte dell'Italia dell'art. 10 della Convenzione.

L'intera vicenda giudiziaria merita di essere riassunta: Perna fu condannato per diffamazione a mezzo stampa dal Tribunale penale di Monza per aver pubblicato nel 1993 su Il Giornale un "ritratto" di Caselli, nel quale questi era dipinto come un magistrato vincolato ad «un triplo giuramento di obbedienza. A Dio, alla Legge, a Botteghe Oscure», quasi una marionetta nelle mani di un puparo, Luciano Violante. A Caselli era inoltre imputata la partecipazione ad una supposta strategia del P.C.I. di conquista del potere attraverso il controllo delle procure, condotta in particolare utilizzando il pentito Buscetta per perseguire Andreotti.

Dopo la conferma della condanna in appello ed in cassazione, Perna adì la Corte di Strasburgo, adducendo la violazione dell'art. 6 della Convenzione, in quanto i giudici italiani avrebbero negato l'ammissibilità di prove circa la verità dei fatti esposti, nonché dell'art. 10 Conv., in quanto il giornalista avrebbe legittimamente esercitato i propri diritti di cronaca e di critica.

Il 25 luglio 2001, la II Sezione respinse il ricorso ex art. 6, valutando equa la procedura seguita dai giudici nazionali. Per quanto concerne la violazione della libertà d'espressione, la Corte, scindendo l'editoriale di Perna in due parti ideali, ritenne legittima la condanna per il punto relativo all'attribuzione di un fatto specifico, ossia la partecipazione di Caselli ad una strategia di controllo delle procure, mentre dichiarò sussistente la violazione dell'art. 10, in relazione alla condanna per l'uso di un'espressione - il "giuramento d'obbedienza" - intesa a biasimare, pur in modo forte e simbolico, la dipendenza del magistrato dalle direttive di un movimento politico. Secondo la Corte, il giornalista aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, basandola su fatti solidi e non contestati, specie in ragione «dell'aperta e, persino, ostentata natura della militanza politica» di Caselli; era semmai quest'ultimo, con un simile comportamento, a mettere in pericolo la fiducia dei cittadini nell'operato della magistratura.

La sentenza della Grande Camera rimedia in primis alla svista del giudice di primo grado che, nell'esame del comportamento di Caselli, non aveva saputo discernere tra partecipazione attiva al dibattito sulla politica giudiziaria, pur con un chiaro orientamento ideologico-culturale, e servile militanzismo in un'organizzazione politica, con necessario sacrificio della propria indipendenza, imparzialità ed autonomia intellettuale. Tale ultima pronuncia non può, tuttavia, essere liquidata semplicemente quale una mera correzione di un macroscopico errore materiale ed una riabilitazione dell'onore del magistrato torinese.

La Grande Camera, infatti, mette in discussione l'impostazione giuridica accolta dalla II sezione, ritenendo ingiustificata la distinzione tra le condizioni per l'esercizio del diritto di cronaca e quelle per l'esercizio de diritto di critica; di conseguenza rifiuta la scissione tra le diverse parti dell'articolo incriminato e considera al contrario che, da una visione d'insieme dello scritto, l'autore mirava a trasmettere all'opinione pubblica un messaggio chiaro e senza ambiguità, secondo cui Caselli aveva commesso scientemente un abuso di potere.

È comunque nel tentativo di individuare uno "statuto dei rapporti tra giustizia e media", che si possono comprendere gli aspetti più interessanti della decisione in esame. In essa, infatti, credo si possa cogliere qualche ulteriore progresso nella ricerca di un equilibrato criterio di bilanciamento tra libertà della stampa e tutela della dignità del magistrato, bilanciamento particolarmente difficile in una materia da sempre oggetto di polemiche ed influenzata dalle spinte emotive dell'opinione pubblica. Tale criterio tende indubbiamente ad esaltare il ruolo dell'informazione nel controllo sociale sull'attività dei pubblici poteri, preservando quella irrinunciabile esigenza di civiltà e di democrazia costituita dal rispetto della dignità della persona.

In questa prospettiva, la Corte conferma il principio generale del riconoscimento della funzione sociale dell'informazione quale *chien de garde*, principio già individuato in altre recenti pronunce (De Haes e Gijssels c. Belgio, del 24 febbraio 1997, Racc. 1997-I, § 47; Oberschlick e Prager c. Austria, del 26 aprile 1995, Serie A n. 313, § 34), al fine di valutare la legittimità delle critiche agli uomini pubblici e, tra questi, anche ai soggetti che agiscono nel mondo giudiziario. Essa sottolinea la funzione della stampa di comunicare, nel rispetto dei propri doveri e responsabilità, le informazioni e le idee su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle attinenti alla giustizia, ed il correlato diritto dell'opinione pubblica di riceverle. Molte sono le conseguenze: la Corte rifiuta la tesi dell'esistenza di uno "statuto privilegiato" dei giudici, di una concezione "sacrale" della funzione giurisdizionale che impedirebbe ogni manifestazione di dissenso, ritenendo che l'azione dei magistrati possa essere sottoposta a critiche incisive ed anche provocatorie, a garanzia del buon funzionamento del sistema democratico e del controllo dell'opinione pubblica sull'operato dei giudici.

Sempre nella medesima logica, tra i beni giuridici che legittimano ai sensi dell'art. 10.2 Conv. un'ingerenza nella libertà di espressione, nel caso in esame la Corte preferisce fondare il proprio ragionamento sulla «protezione della reputazione o dei diritti altrui», piuttosto che sulla «garanzia dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario», criterio che si presta indubbiamente ad interpretazioni più estensive. Nemmeno è casuale la conferma dell'orientamento emerso nelle ultime pronunce (De Haes e Gijssels, cit. ed anche la prima Perna c. Italia), volto a restringere il margine d'apprezzamento degli Stati - riconosciuto in modo particolarmente ampio in decisioni più remote sul medesimo tema quali Barfod c. Danimarca, del 22 febbraio 1989, Serie A, n. 149 e Oberschlick e Prager, cit. - consentendo pertanto l'esercizio di un controllo penetrante sulle decisioni degli organi giurisdizionali nazionali.

La decisione della Grande Camera, ispirata per più di un aspetto alla concezione americana della public figure e dunque attenta a garantire la più ampia libertà dell'informazione quando il diffamato è un personaggio pubblico, ha in ogni caso il merito di non disconoscere le differenze tra magistrati e uomini politici. In primo luogo, gli appartenenti all'ordine giudiziario sono vincolati da un dovere di riserbo e discrezione, che può precludere loro di reagire e rispondere ad attacchi e critiche ingiuste. Inoltre, la medesima affermazione può avere effetti assai differenti in relazione alla posizione costituzionale e agli obblighi del destinatario; così, un'accusa di faziosità, di regola non offensiva per un personaggio pubblico, assume in sé valenza diffamatoria se riferita a chi è vincolato ad un obbligo di imparzialità. In tal modo si comprendono le ragioni che hanno condotto la Corte ad escludere che possa assumere valore simbolico l'attribuzione ad un magistrato di un ulteriore vincolo d'obbedienza, oltre a quello alle leggi. Affermazioni quali quelle contenute nell'articolo de Il Giornale prospettano una condotta che per un magistrato configura gravi illeciti disciplinari, se non penali, e ne mette in discussione l'indipendenza, l'onestà morale e la fedeltà alla Costituzione.

In quest'ottica si può cogliere l'equilibrio della decisione in esame: essa rifugge da qualsiasi tentazione di un ritorno ad una concezione castale di un potere giudiziario esente per legge da critiche, ma ugualmente traccia un confine invalicabile per il diritto di informazione, identificandolo con il principio della dignità della persona che, nel caso di un magistrato, si traduce nel principio dell'indipendenza morale.